

1. E' istituito il Collegio di disciplina della "Sapienza". Esso è competente per tutti i procedimenti di disciplina relativi ai professori ordinari, associati e ai ricercatori, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, tra quelle previste dall'art. 87 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, anche a seguito di rilevante violazione del Codice etico per gli aspetti di competenza del Collegio stesso. Al Collegio di disciplina è assicurata la terzietà nella fase istruttoria, coordinata da un dirigente specifico.
2. Il Collegio di disciplina della "Sapienza" è composto da 3 professori ordinari, 3 professori associati e 3 ricercatori, quali membri effettivi, e da altrettanti supplenti, tutti in regime di tempo pieno. Il Rettore presenta una lista di 18 eleggibili per ciascuna categoria di docenti sulla base di nominativi proposti dai Dipartimenti.
3. Il Senato Accademico designa, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, 3 membri effettivi e 3 supplenti per ciascuna categoria.
4. Il Collegio è presieduto da un docente universitario eletto dal Collegio tra i suoi componenti a maggioranza assoluta. Il mandato dei componenti del Collegio di disciplina è di quattro anni e non è consecutivamente rinnovabile.
5. Il procedimento di disciplina è promosso dal Rettore.
6. Il Collegio di disciplina svolge la fase istruttoria del procedimento ed esprime parere conclusivo, entro trenta giorni, circa la responsabilità del docente sottoposto a procedimento e circa la sanzione nei suoi confronti. Il Collegio di disciplina convoca il docente sottoposto a procedimento; questi può farsi assistere da un avvocato.
7. In caso di assenza di uno o più membri effettivi, subentrano i rispettivi membri supplenti.
8. In caso di rinvio del procedimento ad una nuova seduta il Collegio di disciplina prosegue la propria attività fino alla decisione, con la stessa composizione della prima seduta.
9. Il docente sottoposto a procedimento penale e colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con delibera del Consiglio di Amministrazione. In tutti gli altri casi, il Collegio di disciplina può proporre al Consiglio di Amministrazione la sospensione dal servizio del docente sottoposto a procedimento penale e rinviato a giudizio per fatti di particolare gravità. Il Collegio può, altresì, proporre al Consiglio di Amministrazione la sospensione del docente sottoposto a procedimento disciplinare per violazioni particolarmente gravi dei doveri d'ufficio. In questi casi, il Collegio propone un tempo determinato per la durata della sospensione in base alla normativa vigente.
10. Entro trenta giorni dalla ricezione degli atti, il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione, conformemente a quanto stabilito dal Collegio di disciplina. Resta ferma la competenza del Rettore in merito alla cognizione di fatti che possano dar luogo all'irrogazione della censura.
11. Il Regolamento interno del Collegio di disciplina è approvato dal Senato Accademico.

Art. 9  
Codice etico

1. La "Sapienza" adotta, ai sensi della normativa vigente, il Codice etico, che individua le regole di condotta degli appartenenti alla comunità universitaria nei confronti sia dell'istituzione sia di terzi, nel rispetto dei diritti individuali.
2. Le disposizioni del Codice etico sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitti di interessi, di violazione delle norme o di conflitti sulla proprietà intellettuale.
3. Il Codice etico della "Sapienza" è deliberato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, ed emanato con decreto rettorale.
4. Ai fini della divulgazione, del rispetto e dell'attuazione del Codice etico è istituita presso la "Sapienza" un'apposita Commissione etica. La Commissione etica, designata dal Senato accademico e nominata con decreto rettorale, sentito il Direttore Generale, è composta da due rappresentanti del personale docente, due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e due rappresentanti degli studenti, con parità di genere. I rappresentanti del personale docente e tecnico-amministrativo possono essere anche esterni all'Università.
5. Sulle violazioni del Codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina, decide il Senato Accademico, su proposta del Rettore, tenuto conto dell'istruttoria curata dalla Commissione etica.
6. L'accertata violazione di regole di condotta previste dal Codice etico, nel rispetto del principio di gradualità, dà luogo all'irrogazione delle seguenti sanzioni.

Personale Docente:

- a) richiamo formale;
- b) sospensione dalla carica accademica o dall'incarico di responsabilità ricoperto, fino ad un anno;
- c) decadenza dalla carica accademica o dall'incarico di responsabilità ricoperto;
- d) impossibilità di ricoprire cariche accademiche o incarichi di responsabilità, per un periodo non superiore a cinque anni;
- e) sospensione per il massimo di tre anni dall'accesso ai fondi per la ricerca e/o per la didattica dell'Ateneo.

Personale tecnico-amministrativo:

- a) richiamo formale;
- b) sospensione dall'incarico di responsabilità ricoperto, fino ad un anno;
- c) decadenza dall'incarico di responsabilità ricoperto;
- d) decadenza dalla carica di rappresentante del personale tecnico-amministrativo negli organi collegiali dell'Ateneo;
- e) impossibilità di ricoprire incarichi di responsabilità, per un periodo non superiore a cinque anni.

Studenti:

- a) richiamo formale;
- b) sospensione fino ad un massimo di quattro mesi dalla carriera universitaria;
- c) decadenza dalla carica di rappresentante degli studenti negli organi collegiali dell'Ateneo.